



**CAMERA DI COMMERCIO  
PORDENONE-UDINE**

La **GIUNTA** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine, riunitasi il giorno

**15 LUGLIO 2026 alle ore 11:15**

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini,

**PRESIDENTE:**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Da Pozzo Giovanni | PRESENTE |
|-------------------|----------|

**COMPONENTI**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Agrusti Michelangelo | PRESENTE |
| Paniccia Massimo     | PRESENTE |
| Pascolo Silvano      | PRESENTE |
| Pillon Fabio         | PRESENTE |
| Seminara Eva         | ASSENTE  |
| Vendrame Gino        | ASSENTE  |
| Vogrig Michela       | PRESENTE |

**REVISORI DEI CONTI**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Camilotti Alberto Maria | PRESENTE |
| Cussigh Elena           | PRESENTE |

**SEGRETARIO**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Basso Cristiana | PRESENTE |
|-----------------|----------|

ha adottato la presente deliberazione



## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA**

**Oggetto: Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.: costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 (TUSP).**

Richiamati:

- Legge 29/12/1993 n. 580, D. Lgs. 15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- DPR n. 0142/Pres del 10 agosto 2023 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;
- Deliberazione del Consiglio camerale n. 2023000009 del 09.10.2023 avente per oggetto "Elezione del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine ai sensi dell'articolo 16 legge 580/1993 e s.m.i." con la quale viene nominato il Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine, dottor Giovanni Da Pozzo;
- Deliberazione di Consiglio camerale n. 2023000010 del 27.10.2023 avente ad oggetto: "Elezione dei componenti della Giunta camerale ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 580/1993 e dell'art. 12, comma 3, del DM 156/2011";
- Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;
- Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Statuto della CCIAA di Pordenone-Udine approvato dal Consiglio camerale con Delibera n. 2023000002 del 16.03.2023;
- DPR 2.11.2005, n. 254 concernente il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Considerato che la Camera di Commercio di Pordenone – Udine partecipa con una quota del 78,974% alla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.;

Atteso che la partecipazione è consentita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a del T.U.S.P. D. Lgs. 175/2016 che recita:

"...le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";

Atteso che Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A rientra tra le partecipazioni strategiche della Camera di commercio di Pordenone-Udine, come confermato dalla deliberazione di Giunta nr. 2025000190 del



23.12.2025 con cui l'Ente ha proceduto alla revisione ordinaria delle proprie partecipazioni detenute al 31.12.2024, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Ricordato che:

- Il Consiglio di Amministrazione di Interporto Pordenone, all'inizio del proprio mandato nel luglio 2024, ha ricevuto dai Soci l'indirizzo di definire una strategia di sviluppo industriale, logistico e infrastrutturale per Interporto Pordenone, con una prospettiva di medio-lungo periodo. In attuazione di tale indirizzo, il Consiglio ha elaborato e approvato il Piano Industriale 2025–2030 della Società, individuando tra i propri obiettivi strategici prioritari il potenziamento del Terminal Intermodale, sia sotto il profilo infrastrutturale sia sotto quello gestionale e industriale.
- Nella seduta del 27 ottobre 2025, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle criticità riscontrate nell'attuale modello di affidamento esterno della gestione del Terminal Intermodale e ha conseguentemente autorizzato l'Amministratore Delegato "a porre in essere tutte le attività e gli adempimenti necessari per valutare la costituzione di una nuova società di capitali destinata alla gestione del Terminal Intermodale". Tale soluzione è stata ritenuta maggiormente idonea a garantire il perseguimento degli interessi pubblici connessi al servizio, nonché a soddisfare le esigenze della Società in termini di controllo, sviluppo e potenziamento delle attività terminalistiche.

Ricordato che con nota del 3 giugno 2026 la società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ha presentato un'informativa ai soci per l'avvio delle attività e delle valutazioni preliminari finalizzate alla costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 (TUSP) con queste caratteristiche:

- Operatività: la NewCo gestirà i trasporti intermodali sia treno/gomma che portuali. Pagherà all'Interporto un canone di locazione per l'uso dell'infrastruttura.
- Struttura Societaria: società di capitali (probabilmente una S.r.l.) in cui l'Interporto manterrà una quota di minoranza del 40% del capitale sociale, mettendo a gara il restante 60% a un partner privato (operatore MTO – Multimodal Transport Operator - o impresa ferroviaria).
- Durata e Governance: la società avrà una durata legata al contratto di gestione (12 anni + eventuali proroghe) e garantirà poteri di indirizzo e controllo al socio pubblico.

Appurato che nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 del D.lgs. 275/2016, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma del Testo Unico sugli Appalti e ha come oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 dell'articolo 17, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione;

Preso atto che per la Camera di commercio di Pordenone - Udine, socio di maggioranza, la NewCo costituisce una partecipazione indiretta per la quale devono essere assolti gli obblighi imposti dall'art. 5 del D. Lgs 19 agosto 2016 n.175 (TUSP);



Considerato che:

- il sistema camerale è da sempre attento ed impegnato nella realizzazione ed ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese per favorire lo sviluppo economico dei territori, con un ruolo decisivo nel promuovere, realizzare e anche gestire infrastrutture;
- la recente esperienza sviluppata nell'ambito del Programma Infrastrutture ha dimostrato come le Camere di commercio rappresentino una qualificata sede istituzionale nella quale è possibile aprire un confronto ampio sulle istanze del sistema imprenditoriale in tema di infrastrutture e logistica;

Ricordato che, per quanto attiene la sottoscrizione di nuove partecipazioni in società, l'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico delle Società Partecipate" prevede che: "..... l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

Vista la PEC del 9 luglio 2026, ns. prot. 30499 di pari data, con cui Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ha trasmesso:

- la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 9 luglio 2026, con cui è stata approvata la relazione ai fini della costituzione di una Società a Responsabilità Limitata a partecipazione mista pubblico/privata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175,
- i documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione posti a fondamento della decisione assunta, di seguito denominati Allegato 1, 2, 3 e 4;

Dato atto che, nell'Allegato 1 sopra citato si comunica che la nuova società sarà denominata "Pordenone Rail Hub S.r.L.", di seguito NewCo;

Considerato che le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di costituzione della NewCo sono trattate in maniera approfondita negli **allegati 1** "Relazione ai fini della costituzione di una società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico/privata da parte di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. in conformità all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016", **2** "Relazione di verifica della sostenibilità finanziaria del tipo soggettivo da parte di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. in riferimento alla costituzione di una NewCo per la gestione del Terminal intermodale", e **3** "Relazione Piano Economico-Finanziario a supporto della procedura di gara per Partenariato Pubblico-Privato Gestione del trasporto intermodale presso Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.", che costituiscono parte integrante del presente atto;

Ritenuto opportuno richiamare sinteticamente le motivazioni analitiche contenute negli allegati di cui sopra come di seguito specificato:

Appurato che, per quanto riguarda **la verifica del rispetto del vincolo tipologico, di scopo e d'interesse generale** prevista dal TUSP per le società partecipate, risulta che la costituzione della NewCo:



- nella formula della Società a Responsabilità Limitata, rispetta i vincoli tipologici delle società, anche consortili, previsti dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs n. 175/2016, in quanto trattasi di società di capitali;
- rientra nel vincolo di scopo di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 175/2016 perché l'art. 3 punto 1, dello statuto della Società, recita "La società ha per oggetto la progettazione, l'infrastrutturazione, la costruzione, la promozione e la gestione dell'Interporto, del Centro Intermodale e del Centro all'ingrosso di Pordenone";
- rientra nel vincolo di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 175/2016, in quanto la nuova società si propone di gestire il Terminal intermodale di Pordenone votato alla produzione di un servizio di interesse generale per le imprese ed il tessuto produttivo del territorio;

Considerato che per quanto riguarda la verifica della sostenibilità finanziaria, come ricordato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 16/2022, l'analisi deve essere svolta sia da un punto di vista "oggettivo", concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario, sia da un punto di vista "soggettivo", al fine di ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dei soggetti pubblici interessati;

Preso, pertanto atto che, **dal punto di vista oggettivo, la sostenibilità finanziaria** si riferisce alla capacità della NewCo di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

Dato atto che tale verifica è svolta sulla base del Piano Economico-Finanziario - "PEF", che costituisce l'allegato 3 alla presente delibera, e formalizza le previsioni di andamento economico, patrimoniale e finanziario nei prospetti di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Monetario. Nello specifico si evidenzia che:

Il PEF si caratterizza per i seguenti elementi, ispirati a canoni di prudenza:

- la crescita dei ricavi è guidata da un unico driver fondamentale, il numero di treni movimentati a settimana, che passa da 8 (FY.1) al regime di 15 (dal FY.4), con gli altri parametri operativi (UTI – Unità di Trasporto Intermodale - per treno, settimane operative, tariffe unitarie) mantenuti costanti;
- non valorizza benefici o sinergie ulteriori e adotta tariffe e marginalità contenute, coerenti con i dati di settore;
- non prevede indebitamento finanziario strutturale: la struttura delle fonti poggia sul capitale proprio (€ 625 mila) e su un finanziamento dedicato all'acquisto della gru gommata (circa € 0,5 milioni), rimborsato entro il settimo esercizio;
- prevede investimenti di mantenimento e a protezione del piano per circa € 1,6 milioni cumulati, accantonati progressivamente in attività finanziarie; le aliquote fiscali applicate sono le correnti;

Dato atto che **dal punto di vista soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione** deve essere valutata anche con riguardo alla situazione specifica della Camera di commercio di Pordenone - Udine, valutando la compatibilità dell'operazione:

- a) in generale, con gli strumenti di bilancio della Camera di commercio di Pordenone - Udine:  
a tal proposito, si evidenzia che l'Ente camerale non sosterrà alcuna spesa diretta per l'effettuazione dell'operazione, in quanto la stessa è attuata dalla sua partecipata Interporto Centro Ingresso di Pordenone S.p.A.;
- b) assenza di oneri diretti o indiretti per i soci pubblici:  
il nuovo modello di gestione non comporta, sulla base delle ipotesi considerate, oneri diretti a carico dei soci pubblici. Non emergono altresì oneri indiretti connessi alla necessità di sostenere



finanziariamente la Società, né obblighi di intervento patrimoniale derivanti dal nuovo assetto gestionale. Al contrario, la continuità dell'utilizzo economico del Terminal e la permanenza dei relativi flussi a favore di Interporto Pordenone contribuiscono alla tutela dell'interesse dei soci pubblici, alla conservazione del valore patrimoniale e funzionale dell'infrastruttura;

- c) con eventuali adeguamenti del valore della partecipazione in Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata:

dal business plan della NewCo, per la quale si prevedono risultati di bilancio positivi fin dalla sua costituzione nell'anno 2027, ma, soprattutto, dalla situazione prospettica di bilancio di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. 2027-2038, che, parimenti prevede risultati di bilancio positivi ed in costante crescita, si ricava un probabile adeguamento in positivo della frazione di Patrimonio Netto della partecipata con conseguente aumento della riserva di rivalutazione;

Atteso che le proiezioni economico-finanziarie confermano che il cambio di gestore non pregiudicherà la funzione economica del Terminal, né la sua capacità di generare flussi reddituali ricorrenti a favore di Interporto Pordenone. I dati prospettici indicano il mantenimento di un contributo positivo e stabile all'equilibrio complessivo della Società. L'analisi convalida, inoltre, la scelta strategica di una NewCo a partecipazione pubblico-privata, soluzione idonea a garantire la stabilità economico-finanziaria per l'intero periodo di pianificazione;

Preso atto che dalla verifica della **convenienza economica in relazione alle diverse opzioni di gestione** risulta che la scelta del modello gestionale è stata effettuata valutando tre alternative:

1. Affidamento a terzi (Esteralizzazione): ha mostrato forti criticità, tra cui una limitata integrazione con il tessuto industriale locale, carenze di marketing e il rischio di *Lock-in* e conflitto di interessi nel caso di operatori globali dotati di terminal concorrenti (come avvenuto con Hupac S.p.A. che ha gestito l'infrastruttura intermodale dal 1.8.2020 al 31.07.2025);
2. Gestione "In house": pur garantendo controllo diretto, non è perseguibile poiché la società non dispone delle competenze tecniche, del personale necessario e delle risorse finanziarie per sostenerla autonomamente;
3. Partenariato Pubblico-Privato (Scelta adottata): consente a Interporto di mantenere quote di minoranza con funzioni di indirizzo e controllo pubblico, demandando la gestione operativa al partner privato. Le motivazioni industriali includono: stabilità dei traffici nel medio-lungo termine, sinergie internazionali con primari MTO, competitività del distretto manifatturiero locale e ottimizzazione degli investimenti pubblici regionali;

Ritenuto pertanto che al di là della mera convenienza economica diretta, la costituzione di una NewCo mista pubblico/privata si rivela l'unica opzione strategica capace di sbloccare un ampio ventaglio di esternalità positive e di economie secondarie sul territorio, infatti la governance locale e partecipata permette di:

- trattenere e reinvestire il valore sul tessuto locale attraverso l'ancoraggio territoriale dei profitti, l'indotto dei fornitori locali e la tassazione in loco;
- integrare lo sviluppo del Terminal con la pianificazione urbanistica, infrastrutturale e industriale del distretto delle PMI locali;
- garantire una flessibilità e una resilienza logistica a tutela delle imprese del territorio in caso di shock di mercato, flessibilità che un operatore privato puro non potrebbe strutturalmente assicurare;



Considerato che per quanto riguarda la **compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa** risulta che l'analisi svolta evidenzia come il modello della società mista pubblico-privata rappresenti la soluzione maggiormente coerente con gli obiettivi strategici perseguiti da Interporto Pordenone, e quindi indirettamente anche per la Camera di commercio di Pordenone – Udine, per la gestione e lo sviluppo del proprio Terminal intermodale, come evidenziato nella tabella riassuntiva sottostante:

| Modello di gestione            | Economicità | Efficacia | Efficienza |
|--------------------------------|-------------|-----------|------------|
| "In house"                     | Bassa       | Media     | Bassa      |
| Esternalizzata<br>a terzi      | Media       | Bassa     | Alta       |
| Società Mista Pubblico-Privata | Alta        | Alta      | Alta       |

Ritenuto che alla luce delle valutazioni effettuate, la costituzione della NewCo in forma di società mista pubblico-privata risulta pertanto compatibile con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, rappresentando la soluzione più idonea per garantire il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico connessi allo sviluppo del terminal intermodale e del sistema logistico territoriale;

Dato che per quanto riguarda la **compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese**, prevista dal comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016, l'operazione in oggetto risulta rispettosa della libera concorrenza tenuto conto che l'individuazione del socio privato della NewCo avviene attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria, in conformità all'art. 17 del TUSP;

Vista la bozza di statuto della NewCo, allegato 4 al presente atto di cui costituisce parte integrante;

Dato atto che dal punto di vista della Governance della costituenda società, lo Statuto che sarà adottato dalla NewCo prevede, ai sensi dell'art. 2468 c.c., alcuni diritti particolari in favore di Interporto Pordenone, ossia:

- Art. 8.4 - la necessità del voto favorevole di Interporto Pordenone ai fini dell'assunzione delle delibere di aumento del capitale mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione totalmente o parzialmente a favore di terzi;
- Art 8.6 - il diritto di veto dell'amministratore nominato da Interporto Pordenone sulla determinazione del prezzo di sottoscrizione, compreso il sovrapprezzo (Valutazione Pre-Money) in occasione di eventuali aumenti di capitale diversi da quelli previsti dagli artt. 2482 *bis* e 2482 *ter* c.c., nei limiti e secondo le modalità previste dallo statuto;
- Art 10.3 - diritto del Socio Interporto Pordenone di trasferire a terzi, in una o più operazioni, partecipazioni rappresentative fino al 10% della quota da esso detenuta nel capitale sociale, senza riconoscimento al Socio Privato di alcun diritto di prelazione;
- Art 14.3 - diritto di veto in favore del socio Interporto Pordenone nelle decisioni aventi ad oggetto: (i) modifica dell'oggetto sociale, delle materie attribuite dallo statuto alla competenza dell'assemblea, nonché di ogni altra disposizione statutaria relativa al trasferimento di quote, ai diritti di nomina dei membri





dell'organo amministrativo e di controllo e alla modifica, anche indiretta o esclusione di ogni altro diritto particolare del socio Interporto Pordenone; (ii) operazioni sul capitale sociale, trasformazione, fusione e scissione della NewCo; (iii) scioglimento anticipato, messa in liquidazione e nomina dei liquidatori; (iv) trasferimento della sede legale; (v) modifica dei *quorum* deliberativi rafforzati; (vi) decisioni rimesse all'assemblea; (vii) trasferimento delle partecipazioni del Socio Privato Operativo;

- Art. 15.4 - diritto di Interporto Pordenone di designare un amministratore, nel caso di C.d.A. composto da tre membri, e due amministratori, nel caso di C.d.A. composto da cinque membri, con attribuzione all'amministratore, o a uno degli amministratori, nominati da Interporto Pordenone della funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Art. 18.2 - diritto di veto del consigliere (o dei consiglieri) di amministrazione designati da Interporto Pordenone sulle seguenti materie: (i) approvazione e modifica del piano industriale e del piano degli investimenti; (ii) approvazione del budget annuale e delle sue modifiche sostanziali; (iii) acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali su beni; (iv) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie o assunzione di obbligazioni di importo superiore a € 50.000,00;
- Art. 21.2 - diritto di Interporto Pordenone di designare un sindaco effettivo, che avrà il ruolo di Presidente, e un sindaco supplente del collegio sindacale;
- Art. 23.1- indicazione della cessazione della qualità di Socio privato Operativo quale causa di scioglimento della società, salvo diversa decisione del Socio Pubblico;
- Art. 23.3 - diritto di Interporto Pordenone di formulare e sottoporre all'Assemblea dei soci la proposta relativa ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione della società ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.;

Atteso inoltre che ai sensi dell'art. 24.3 dello Statuto, i diritti particolari attribuiti al socio Interporto Pordenone continueranno ad essere riconosciuti integralmente in suo favore fintantoché Interporto Pordenone rimarrà socio della NewCo, a prescindere dalla percentuale di capitale sociale in suo possesso. Inoltre, ai sensi dell'art. 24.4 i diritti particolari riconosciuti al socio Interporto Pordenone potranno essere modificati solo con il consenso di tutti i soci, e la modifica indiretta richiede il consenso del socio Interporto Pordenone;

Atteso che la seconda frase del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 175/2016 prevede che gli enti locali sottopongano lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;

Considerato che la Camera di commercio è un ente autonomo di diritto pubblico non territoriale che svolge, nella circoscrizione di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese promuovendo e curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, e non è ricompresa quindi tra gli enti locali come i Comuni e le Regioni che amministrano l'intero territorio e i cittadini, offrendo servizi pubblici essenziali;

Verificato quindi che la Camera di commercio di Pordenone-Udine non è tenuta a sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, non rientrando tra gli enti locali di cui al comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 175/2016;

Considerato che l'articolo 7 del Decreto Legislativo 175/2016 prevede che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5 comma





1 dello stesso Decreto legislativo e contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, che l'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante;

Tenuto conto che, il comma 3 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, così come novellato dalla Legge 5 agosto 2022 n. 118, prevede che "l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei Conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo";

Tenuto conto che il provvedimento di Giunta dovrà essere pubblicato sul sito camerale sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D. Lgs. 33/2013;

Ricordato che al termine dell'operazione dovrà essere inviata una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di data 13 luglio 2026, reso ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del DPR 254/2005, allegato 5 al presente atto di cui costituisce parte integrante;

Ricordato che il sig. Silvano Pascolo, membro di Giunta della Camera di commercio è anche attuale Presidente del Consiglio di amministrazione di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.. e, pertanto, in posizione di potenziale conflitto di interessi;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine provvedere celermente ai successivi adempimenti necessari per la conclusione dell'operazione;

la Giunta Camerale, con l'astensione del Consigliere Silvano Pascolo;

#### DELIBERA

di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione e, sulla base delle stesse:

- 1) di approvare l'operazione di costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata da parte di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., denominata "Pordenone Rail Hub S.r.L", per la gestione del Terminal Intermodale, così come illustrata negli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che la partecipazione della Camera di commercio di Pordenone-Udine nella costituenda società a capitale misto pubblico-privato per la gestione del Terminal Intermodale presso Interporto di Pordenone sarà di tipo indiretto;



- 3) di approvare lo schema di Statuto, riportato nell'allegato 4 alla presente deliberazione, cui potranno essere apportate esclusivamente modifiche non sostanziali;
- 4) di procedere con la trasmissione della presente deliberazione, corredata dei relativi allegati:
  - a. alla Corte dei Conti – Sezione regionale FVG per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del Decreto Legislativo 175/2016;
  - b. all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del Decreto legislativo 175/2016, al fine dell'esercizio degli eventuali poteri di cui all'articolo 21 bis della Legge 287/1990;
  - c. al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla conclusione dell'iter, ai fini della comunicazione prescritta dall'articolo 2 comma 4 della Legge 580/1993 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che la costituzione della NewCo a partecipazione mista pubblico-privata avverrà a seguito dell'esito positivo degli adempimenti di cui punti a e b del paragrafo 4) e descritti in premessa;
- 6) di pubblicare la delibera sul sito camerale ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.lgs. 33/2013;
- 7) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti normativi richiesti;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
*dott.ssa Cristiana Basso*

IL PRESIDENTE  
*Comm. dott. Giovanni Da Pozzo*

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente